

Saronno 11 febbraio 2019

Circolare n° 9

Chiarimenti sulle attività dei volontari

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte dei volontari AVULSS in merito alle attività consentite nel loro servizio di volontariato e alla tutela garantita dalla nostra assicurazione, con la presente siamo a fornire alcune importanti precisazioni.

1. Lo spostamento di persone non autosufficienti da un piano all'altro delle RSA, così come anche farle scendere dal letto o portarle ai servizi va fatto fare al personale della struttura
2. In riferimento all'attività di spingere una carrozzina con una persona sopra (se parzialmente autosufficiente legata con la cintura al mezzo), precisiamo che essa non comporta azioni del volontario che possano arrecare danno alla stessa. Riteniamo dunque che essa sia assolutamente consentita. In caso di eventuali "incidenti", la nostra assicurazione RC risponde. Precisiamo tuttavia che nel caso in cui si accompagnasse una persona alla macchina guidata da un parente, sarà poi il parente a dover aiutare la persona a salire in auto. Il volontario si limiterà nel caso a fornire il suo aiuto al parente. Ovviamente occorre sempre l'autorizzazione del personale preposto.
3. Accompagnare pazienti o anziani per una passeggiata in corridoio o in giardino a braccetto, presuppone, invece, che si abbia a che fare con persone autosufficienti che necessitano solo di un supporto per sentirsi più sicure. Se viene utilizzato un girello la persona è evidentemente già sufficientemente autonoma ed il volontario è presente solo per controllare che tutto proceda bene e non per dare un sostegno alla persona che sarà supportata quindi solo dal girello. In caso di malore o altro, il volontario dovrà chiamare subito il personale tecnico della struttura.
È opportuno, poi, che in ogni caso di volta in volta ci si confronti col personale interno prima di effettuare accompagnamenti e trasporti ed è in ogni caso raccomandabile essere accompagnati dal personale della struttura in caso di uscite con i pazienti.
4. Con riferimento alla somministrazione dei pasti, fermo restando che non si possono fare attività di competenza del personale sanitario, (inclusa la somministrazione dei farmaci), il volontario può assistere al pasto con attività complementari all'imbocco, e cioè tagliare il cibo, sbucciare la frutta, versare l'acqua che viene fornita con il pasto dalla struttura ecc. La somministrazione del pasto e dell'acqua deve, però, essere sempre fatta dal personale specializzato

oppure il paziente, in grado di farlo, deve provvedere in maniera autonoma. Pertanto, la somministrazione dei pasti, dell'acqua e dei farmaci non va assolutamente svolta in quanto riservata in via esclusiva al solo personale sanitario. I volontari che intendono farla si pongono in contrasto con le direttive della Federazione e si assumono pertanto ogni responsabilità circa il loro operato. Inoltre, al volontario, è proibito portare agli ospiti delle strutture prodotti dall'esterno, caramelle, cioccolatini, dolci, frutta ecc. anche se richiesti dal paziente (a meno che non siano stati autorizzati dal personale medico). Se nel cassetto del comodino vi sono questi prodotti e vi viene chiesto, sempre dal paziente, di fornirglieli chiedete, prima, l'autorizzazione al personale preposto.

5. Per quanto riguarda gli autisti di mezzi, l'assicurazione dell'auto copre i terzi trasportati e la nostra polizza RC i danni che l'accompagnatore può causare alla persona trasportata. Rimane, tuttavia, a carico del guidatore, la responsabilità personale penale, se provoca un incidente che prevede per la parte lesa una prognosi che supera i 41 giorni. La legge 103/2017, della quale quest'anno è stato promulgato il decreto attuativo, prevede infatti la procedibilità d'ufficio contro chi causa lesioni gravi con prognosi pari o superiore a 41 giorni. Questa norma, non riguarda solo chi guida automezzi per l'AVULSS, ma anche tutti noi come persone private.

Sono pertanto gli autisti, una volta informati, a dover accettare o rifiutare il rischio inerente una loro eventuale responsabilità di tipo penale che, in quanto tale non può essere coperta da alcuna assicurazione.

Si precisa che a differenza dell'imbocco qui il volontario compie una attività che sa fare (guidare) ed autorizzata (patente).

6. È stato precisato più volte che la nostra assicurazione copre la Responsabilità Civile per danni causati dal volontario a terzi fino alla cifra di 1.500.000 € per persona.

Il Presidente ed il Direttivo delle Associazioni AVULSS locali godono inoltre di una tutela legale (costi per le difese in ambito civile e penale) fino a 15.000 €.

La responsabilità di tipo penale (che non è quindi la tutela per la difesa) è invece personale e non può essere coperta da alcuna forma di assicurazione.

7. L'assicurazione copre solo i danni per attività **contemplate** nello Statuto dell'Associazione.
8. Un Presidente non può fare convenzioni con le quali si impegna a svolgere prestazioni che esulano dai compiti statutari di AVULSS e può essere chiamato a rispondere dell'illecito dalla stessa Associazione, perché si impegna a far fare ai volontari attività non consentite. Ad esempio, non può firmare una convenzione che prevede la somministrazione dei pasti da parte dei Volontari.

Il Presidente Federazione AVULSS

Paolo Spinaci

Il Segretario Generale Federazione AVULSS

Francesco Agrusti